

N. 1968

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1997

Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l’istituzione dell’amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge intende offrire alcune risposte agli interrogativi che i familiari delle persone non autosufficienti pongono alla società ed alle istituzioni circa il futuro dei propri congiunti quando chi si è preso cura di loro non sarà più in grado di farlo.

Per l'elaborazione del presente testo ci si è avvalsi della collaborazione della FISH, di documentazione proveniente da alcuni seminari di studio, in particolare della «Fondazione E. Zancan», sull'innovativo «accordo di affidamento familiare» e del disegno di legge n. 776 presentato al Senato della Repubblica il 10 agosto 1994, sull'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi.

La presente proposta di legge si articola in tre capi.

1) Il capo I, in due articoli, contiene la definizione di «persona non autosufficiente», i diritti ad essa spettanti con riguardo alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali, gli obblighi delle amministrazioni alla fornitura di tali prestazioni, anche ricorrendo ad associazioni obbligatorie di comuni ed alla stipula obbligatoria di accordi di programma o convenzioni. In caso di inadempienza di tali obblighi, sono previste forme di controllo sostitutivo affidate al presidente della giunta regionale o al commissario di Governo.

2) Il capo II, negli articoli da 3 a 7, delinea un nuovo negozio familiare (accordo di affidamento) secondo lo schema del contratto a favore di terzi, concernente l'affidamento in custodia della persona non autosufficiente, al fine di evitare l'istituzionalizzazione.

Sono individuati gli «affidanti», che sono i genitori e, in mancanza, parenti o affini e, successivamente, il sindaco del comune di abituale dimora della persona.

Affidatari possono essere persone singole o famiglie, come pure comunità gestite da organismi di volontariato, associazioni, cooperative sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e fondazioni, purchè non accolgano contemporaneamente nello stesso luogo più di altre cinque persone.

L'inizio dell'efficacia del contratto è circondato dalle massime garanzie: tale efficacia è stabilita dall'affidante, che può differirla sino a dopo la propria morte; deve essere confermata dal giudice tutelare dopo un periodo di prova; può essere impedita dalla contraria volontà dell'affidato. Le parti possono recedere dall'accordo prima e durante l'esecuzione dello stesso, salvo l'obbligo di rifusione delle spese sostenute.

Le perplessità che può destare l'indeterminatezza dell'inizio dell'efficacia dell'accordo possono essere superate: la presente proposta di legge recepisce una casistica già in atto, posta in essere da genitori che desiderano predisporre le migliori condizioni di vita della persona non autosufficiente per quando essi non vi saranno più. Il rispetto della loro volontà non sarebbe affatto garantito da disposizioni testamentarie, anche fidecommissarie. Con l'accordo, invece, tutte le modalità di svolgimento della vita futura dell'affidato vengono discusse dagli affidanti con l'affidatario e, ancora più importante, gli affidanti acquisiscono il consenso di quest'ultimo.

A questa garanzia sostanziale se ne aggiungono altre due: quella formale del controllo, in ogni fase del procedimento, operato dal giudice tutelare, e quella fattuale del controllo operato dal servizio sociale delle amministrazioni responsabili.

Questo nuovo istituto giuridico tenta di conferire il massimo possibile di serenità agli affidanti intorno all'effettiva realizzazione dei loro intenti; realizzazione dalle

obbligazioni nascenti bilateralmente dall'accordo.

A carico dell'affidante è posto l'obbligo di fornire all'amministratore di sostegno (o all'affidatario qualora svolga anche tale funzione) l'elenco dei beni mobili ed immobili dell'affidato perchè, col frutto della loro amministrazione, si possa provvedere al mantenimento dell'affidato. L'affidante deve inoltre stipulare polizze assicurative a tutela dell'incolumità fisica e patrimoniale dell'affidatario, nonchè polizze di rendita vitalizia con enti assicurativi e mutualistici, per garantire la copertura delle spese da sostenere per garantire la concordata qualità di vita dell'affidato e può disporre per testamento a favore dell'affidatario.

A carico dell'affidatario è posto l'obbligo dell'assistenza sia per quanto riguarda la vita quotidiana sia per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, della quale deve rendere conto annualmente al giudice tutelare.

La presente proposta di legge modifica anche le norme del codice civile concernenti l'ordine dei successibili nella successione legittima, includendo l'affidatario subito dopo i parenti di quarto grado. Con ciò si ritiene di dare una soluzione al problema della titolarità di assi ereditari, talora anche ingenti, che attualmente andrebbero a parenti che non si sono mai interessati della persona non autosufficiente, oppure allo Stato.

3) Il capo III, negli articoli da 8 a 18, indica le funzioni del giudice tutelare e delinea la nuova figura dell'amministratore di sostegno.

Viene modificato il codice civile, rendendo facoltativo il ricorso all'interdizione ed attribuendo al giudice tutelare le competenze previste dalla nuova legge, tra le quali la nomina ed il controllo sulla gestione dell'amministratore di sostegno.

Al testo del disegno di legge n. 776 del 1994, il presente disegno di legge apporta

piccole ma significative modifiche, tendenti a tutelare, oltre che l'integrità del patrimonio della persona non autosufficiente, la migliore qualità delle condizioni di vita personale e sociale della stessa e, ove possibile, il rispetto della sua volontà.

Si prevede, inoltre, che l'amministratore di sostegno possa compiere atti di rappresentanza della persona non autosufficiente o assisterla nel compimento di atti meno rilevanti ed essere autorizzato dal giudice tutelare a compiere atti di straordinaria amministrazione. Si prevede che l'ufficio di amministratore di sostegno possa essere affidato ad istituti di credito e a studi professionali specializzati, quando l'entità del patrimonio da amministrare lo richieda.

È prevista invece, per impegni amministrativi di modesta entità, la gratuità dell'incarico, che viene affidato, di preferenza, a organismi di volontariato.

È prevista, infine, l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti riguardanti il procedimento di nomina e di revoca dell'amministratore di sostegno: tali atti sono, tuttavia, soggetti alle forme di pubblicità nei registri di stato civile, a tutela dell'attività negoziale dei terzi.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per l'erario.

Le prestazioni obbligatorie di cui al capo I, infatti, rientrano nelle voci di bilancio delle diverse amministrazioni, dovendo esse rispettare solo il vincolo di destinazione delle somme loro assegnate o trasferite e impegnare prioritariamente, secondo gli obblighi fissati nello stesso capo I, quelle somme disponibili provenienti dalla finanza statale o locale.

Le disposizioni del capo II non comportano spesa, tranne che per i compiti attribuiti al giudice tutelare che, come pure quelli previsti dal capo III, rientrano nelle normali spese di volontaria giurisdizione, gravanti sul Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

*(Qualità e diritti delle persone
non autosufficienti)*

1. Si considera non autosufficiente la persona di qualsiasi età che, anche se non interdetta o inabilitata, fisicamente o psichicamente, non è autonoma nell'espletamento delle funzioni proprie della vita quotidiana tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.

2. Ogni persona non autosufficiente ha diritto di vivere con il massimo di autonomia psicologica, fisica, economica e giuridica possibile nella propria abitazione, nell'ambito della propria famiglia e nella comunità locale di abituale dimora con le garanzie stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

Art. 2.

(Prestazioni obbligatorie)

1. La qualità di persona non autosufficiente, risultante dagli accertamenti di cui al decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1981, n. 18, e all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o, in mancanza, da diagnosi clinica dello specialista della unità sanitaria locale di residenza o con essa convenzionato, dà diritto alle prestazioni sociali di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, e successive modificazioni, a quelle sanitarie di cui alle leggi 4 agosto 1955, n. 692, 12 febbraio 1968, n. 132, 13 maggio 1978, n. 180, 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè alle prestazioni socio-sanitarie stabilite con leggi regionali per persone non autosufficienti, con riguardo particolare all'assistenza domiciliare domestica e socio-sanitaria, ai centri diurni, al servizio di aiuto personale e alle prestazioni economiche previste da tali leggi.

2. Le leggi regionali, fissano i requisiti per la gratuità totale o parziale delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Gli interventi e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente hanno carattere di priorità nei programmi e nei piani di finanziamento di tutti gli enti pubblici e le disposizioni contenute nel presente articolo hanno valore di principi generali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica.

4. I comuni tenuti alle prestazioni socio-assistenziali a favore della persona non autosufficiente sono tenuti ad associarsi, qualora il loro ambito territoriale sia minore di quello di competenza dell'unità sanitaria locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione delle associazioni obbligatorie il presidente della giunta regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti regionali e, in mancanza, il commissario del Governo.

5. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni, competenti in materia di servizi sociali, assistenziali e sanitari, sono tenuti a coordinare gli interventi e i finanziamenti tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o tramite le convenzioni di cui all'articolo 24 della stessa legge.

6. I comuni e le regioni, trascorso infruttuosamente un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono surrogati nella stipula degli atti di cui al comma 5, rispettivamente, da commissari *ad acta* nominati dal presidente della giunta regionale o dal commissario del Governo.

7. Tutte le pubbliche amministrazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti privati, con o senza fini di lucro, per il compimento delle prestazioni di propria competenza, obbligandoli contestualmente a svolgere e far verificare i propri servizi secondo i principi indicati negli accordi di programma o nelle convenzioni, di cui al comma 5 del presente articolo.

CAPO II

ACCORDO DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Parti dell'accordo)

1. Fermi restando gli obblighi della pubblica amministrazione di cui al capo I, i soggetti interessati possono stipulare accordi di affidamento a favore delle persone non autosufficienti.

2. Ciascuno dei genitori, anche adottivi o affidatari, può sottoscrivere un accordo di affidamento della persona non autosufficiente, efficace immediatamente o dopo la propria morte o quando ne faccia espressa richiesta all'affidatario, con:

a) persone singole o famiglie possibilmente scelte dai genitori tra quelle che conoscono la persona non autosufficiente;

b) comunità gestite da associazioni di volontariato, di mutuo aiuto, cooperative sociali, fondazioni e istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza che, di preferenza, si trovino nell'ambito della comunità locale di abituale dimora della persona non autosufficiente e purchè le stesse non abbiano più di altre cinque persone ospiti nello stesso luogo;

c) servizi sociali di comuni o di unità sanitarie locali.

3. In mancanza dei genitori o in caso di loro incapacità a esercitare la potestà, l'accordo può essere stipulato da parenti entro

il quarto grado e da affini entro il terzo grado della persona non autosufficiente; in mancanza di questi dal sindaco del comune di sua abituale dimora, su proposta dei servizi sociali del comune o della unità sanitaria locale.

4. Qualora la persona non autosufficiente sia interdetta o inabilitata, la stipula può essere effettuata, rispettivamente, dal tutore o dal curatore.

5. Qualora l'affidatario sia una famiglia, l'accordo è sottoscritto da tutti i suoi membri maggiorenni.

Art. 4.

(Procedimento)

1. L'accordo deve essere notificato a cura degli affidanti, subito dopo la sua stipula, ai servizi sociali di abituale dimora dell'affidato e al giudice tutelare, che provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 10, che può anche essere l'affidatario.

2. L'accordo non ha effetto se al momento dell'inizio dell'esecuzione l'affidato manifesta esplicito dissenso, le cui motivazioni sono confermate dal giudice tutelare.

3. L'esecuzione dell'accordo inizia con un periodo di prova di sei mesi, rinnovabile, sotto la vigilanza del giudice tutelare. Al termine di tale periodo, il giudice tutelare dichiara l'efficacia definitiva dell'accordo o ne dispone la sospensione o la risoluzione. In tale ultimo caso, il giudice tutelare invita, nell'ordine, i soggetti di cui all'articolo 3 a stipulare, se del caso e sentito l'affidando, un nuovo accordo.

4. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, prima dell'inizio della sua esecuzione, con semplice comunicazione scritta all'altra parte, notificata anche al giudice tutelare e ai servizi sociali di cui al comma 1 del presente articolo, con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.

5. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, in corso di esecuzione, per giustificato motivo convalidato dal giudice

tutelare, con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.

Art. 5.

(Obblighi delle parti)

1. L'affidatario provvede:

a) all'assistenza e al mantenimento della persona non autosufficiente, possibilmente nella abitazione della medesima o presso di sè;

b) ad atti di amministrazione ordinaria dei beni della persona non autosufficiente, quali il prelevamento degli eventuali ratei di pensioni o assegni, il pagamento di pigioni, utenze e tributi, la riscossione di fitti, canoni e salari, qualora non sia stato nominato amministratore di sostegno e sia stato a ciò espressamente delegato dall'amministratore di sostegno in carica.

2. L'affidatario è tenuto a presentare rendiconto:

a) annuale, al giudice tutelare, dell'andamento dell'esecuzione dell'accordo e della qualità dei risultati dell'affidamento, informandolo circa le generali condizioni di vita personale e sociale dell'affidato;

b) annuale, al giudice tutelare, dell'amministrazione dei beni dell'affidato, qualora sia stato nominato amministratore di sostegno;

c) semestrale, all'amministratore di sostegno, dell'attività di gestione svolta su delega dello stesso.

3. L'affidante provvede alla stipula di polizze assicurative a favore dell'affidatario, in ordine alla responsabilità civile dell'affidato per danni a terzi o allo stesso affidatario e agli infortuni.

4. L'affidante può designare nell'accordo, o con atto separato, una persona o un ente di sua fiducia per la funzione di amministratore di sostegno.

Art. 6.

(Disposizioni di carattere economico)

1. L'affidante può fare testamento, ai sensi dell'articolo 692 del codice civile, e donazioni, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, in favore dell'affidatario.

2. L'affidante è tenuto a:

a) fornire all'amministratore di sostegno l'elenco dei beni mobili e immobili di proprietà dell'affidato;

b) stipulare, secondo le proprie possibilità economiche valutate dal giudice tutelare, un contratto con enti assicurativi o mutualistici, finalizzato alla costituzione di una rendita per sostenere in tutto o in parte i costi necessari all'attività assistenziale dell'affidatario e alla funzione dell'amministratore di sostegno.

3. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 565 - *(Categorie dei successibili)*. - Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge, all'affidatario e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo».

4. L'articolo 572 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 572 - *(Successione di altri parenti e dell'affidatario)*. - Se alcuno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle e loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

In mancanza di parenti fino al quarto grado, la successione si apre a favore dello affidatario.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado».

5. La retta, che dovrebbe essere corrisposta dalla pubblica amministrazione in caso di ricovero della persona non autosufficiente in istituto, è attribuita agli affidatari, per

un importo pari al 75 per cento del suo ammontare.

Art. 7.

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al contratto di affidamento le disposizioni del codice civile sul contratto a favore di terzi, di cui agli articoli 1411 e seguenti, in quanto compatibili.

CAPO III

FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 8.

(Funzioni del giudice tutelare)

1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'invalidazione e dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al codice civile:

a) all'articolo 414, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»;

b) all'articolo 417, le parole: «ovvero dal pubblico ministero» e le parole: «o dal pubblico ministero» sono soppresse;

c) l'articolo 418 è abrogato;

d) l'articolo 420 è abrogato.

Art. 9.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Quando una persona si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 o è stato stipulato l'accordo di affidamento di cui al capo II della presente legge o comunque quando

una persona per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui circondario la persona ha la residenza o dimora provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio.

Art. 10.

(Nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, come modificato dalla presente legge, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità di cui all'articolo 9.

3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si applicano per l'eventuale rinnovo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 11.

(Scelta dell'amministratore di sostegno)

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile in quanto compatibili. Può essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un istituto di

credito o altro ente, purchè abbia una riconosciuta competenza specifica nel settore della gestione di patrimoni. Può essere nominato amministratore di sostegno l'affidatario, di cui all'articolo 3 della presente legge. Deve essere nominato amministratore di sostegno, fatti salvi i criteri ed il disposto degli articoli 348 e 350 del codice civile, la persona o l'ente designato dall'affidante, di cui all'articolo 3 della presente legge, tranne nel caso in cui quest'ultimo sia il sindaco.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

Art. 12.

(Procedimento)

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 10, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia presentata da persona prevista dall'articolo 10, comma 2, deve essere allegata la certificazione degli accertamenti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare può sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove

possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli, i conviventi e l'affidante e l'affidatario della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità e urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio e assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero deve intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Art. 13.

(Poteri dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 14.

(Assistenza necessaria)

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal

beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi causa.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 15.

(Pubblicità)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 16.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente il superiore interesse del beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare, nella misura prevista dalle tariffe professionali vigenti o, in mancanza, secondo equità. In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità

dell'ufficio. In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato.

4. Su richiesta del giudice o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto a informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi, si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

Art. 17.

(Revoca del provvedimento)

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 10 ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

Art. 18.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti)

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministra-

tore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.